

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 10 dicembre 2009, n.47028 – Pres. De Roberto – est. Agrò

Ritenuto in fatto

1. Severino T., ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Il ricorrente, avendo conseguito il titolo di massoterapeuta, si era sempre limitato ad effettuare semplici massaggi non a scopo curativo, indirizzando i pazienti alle strutture idonee allorché manifestavano qualsivoglia patologia. In particolare la sentenza sarebbe illogica quando afferma che il T. ha effettuato visite ai pazienti, contestualmente esaminando radiografie e referti.
3. In ogni caso nella fattispecie, dato il regolare titolo conseguito e data la natura di norma penale in bianco dell'art.348 c.p., difetterebbe il dolo richiesto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, affermandosi che il ricorrente si era limitato a effettuare interventi rilassanti e di benessere, si propone una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata in sede di merito e non si manifestano i motivi per i quali simile accertamento sarebbe in qualche modo viziato.

Basti infatti ricordare che già il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva invece affermato che >

Note: risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che esegue massaggi per lenire e curare, secondo un proprio programma di sedute, diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, dolori osteoarticolari, ernia iatale e discale.

il T. eseguiva massaggi per lenire e curare, secondo un proprio programma di sedute, diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, dolori conseguenti a crampi e distorsioni, dolori osteoarticolari, ernia iatale e discale, osteoporosi, nervo sciatico, tunnel carpale, stiramento muscolare e dolori reumatici, talora improvvisando una diagnosi sulla scorta della manifestazione dolorosa e talaltra esaminando lastre, radiografie e referti.

2. Manifestamente infondata è poi la seconda censura perché, proprio con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell'art.348 c.p., l'ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, inescusabile per colui il quale, come il ricorrente, aveva un onere specifico di informazione, secondo quanto ha insegnato da Corte Cost. con sentenza a 364 del 1988.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell'ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille euro.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.